

■ AMBIENTE Anche il Consiglio di Stato conferma la bontà dell'operato del Comune Nuovo depuratore, revoca legittima

Respinto anche in appello il ricorso presentato dalle ditte dell'Ati aggiudicataria

di ANDREA TRAPASSO

LA REVOCA dell'aggiudicazione provvisoria relativa alla vecchia procedura che avrebbe dovuto portare alla realizzazione del nuovo depuratore di Catanzaro è del tutto legittima. Il Consiglio di Stato mette la parola fine al lungo contenzioso che vedeva contrapposti il Comune di Catanzaro e le ditte dell'Ati che era risultata vincitrice della gara, dando anche in appello ragione all'Amministrazione comunale, che così può procedere con molta più serenità nel nuovo iter ormai avviato e che dovrà portare la città ad avere una piattaforma depurativa completamente rinnovata (vedi box).

I FATTI E IL GIUDIZIO DEL TAR – La vicenda ruota intorno alla vecchia gara, indetta nel 2014, per l'aggiudicazione dell'appalto integrato da oltre 25 milioni di euro relativo alla "progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del nuovo sistema depurativo con annessi reti fognanti a servizio del territorio urbano della città di Catanzaro, la loro gestione tecnica ed economico-finanziaria nonché l'eventuale affidamento del servizio di bollettazione".

Procedura che, nel 2015, era arrivata all'aggiudicazione provvisoria all'unica Ati partecipante, costituita da Compunet Srl (capogruppo mandataria), Cisaf Spa, Rogu Costruzioni Srl, Scutieri Costruzioni Srl, Concolino Costruzioni Srl e Sandro Greco Srl (mandanti).


Dopo quasi tre anni, poi, nel luglio 2018 il Comune (Gestione del Territorio) aveva revocato tale aggiudicazione, fondando la decisione su due motivi sostanziali: la mancata presentazione da parte dell'Ati

della progettazione preliminare richiesta e il contenzioso sorto tra le società, nato nel momento in cui l'Amministrazione comunale aveva deciso, secondo le previsioni del bando, di non affidare anche il servizio di bollettazione (scelta anch'essa impugnata al Tar e al Consiglio di Stato, con Palazzo De Nobili vittorioso), che avrebbe dovuto essere svolto dalla capogruppo Compunet. In altre parole le società mandanti avevano comunicato al Comune il recesso dall'Ati della capogruppo, che a sua volta aveva escluso che si fosse verificata tale modifica del raggruppamento.

Il provvedimento di revoca è finito davanti al Tar, con due ricorsi – presentati da Compunet e dalle altre ditte – riuniti dai giudici in un unico procedimento e respinti. Con il suo pronunciamento, il Tar si era concentrato, da un lato, sulla natura dell'aggiudicazione, chiarendo che «fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistono concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la

prosecuzione della gara». Dall'altro, evidenziando «l'inconciliabile contrasto tra le società», confermando dunque la bontà delle osservazioni sul punto fatte valere dal Comune.

L'APPELLO E LA DECISIONE DI PALAZZO SPADA – Le società Cisaf, Rogu, Scutieri, Concolino e Sandro Greco, tutelate dagli avvocati Salvatore Galuzzo e Oreste Morcavallo, hanno così deciso di presentare appello al Consiglio di Stato. Dall'altra parte, il Comune di Catanzaro – difeso dai legali Annarita



Il depuratore di località Verghello

De Siena, Saverio Molica e Anna Maria Paladino – e la Compunet Srl (avvocato Giuseppe Spadaro), la quale si è costituita chiedendo anche in questo caso da un lato l'annullamento della sentenza del Tar nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità della revoca, ma dall'altro opponendosi a qualsiasi decisione che sancisca la propria esclusione dalla Ati.

Le mandanti hanno così riproposto i motivi del ricorso di primo grado, aggiungendo alcuni rilievi critici della sentenza impugnata, con i giudici di Palazzo Spada che prima hanno respinto l'istanza cautelare e ora rigettato il ricorso anche nel merito.

Confermando, di fatto, l'intero impianto del pro-

nunciamento del Tar, il Consiglio di Stato, in primo luogo, ribadisce il potere discrezionale dell'Amministrazione nella revoca dell'aggiudicazione provvisoria e di tutti gli atti di gara precedenti l'aggiudicazione definitiva, compreso il bando stesso, senza che la stessa sia obbligata a rispettare ulteriori garanzie partecipative nei confronti dei partecipanti, «necessarie – si legge nella sentenza – se il ritiro avesse avuto ad oggetto il provvedimento conclusivo del procedimento, cioè l'aggiudicazione definitiva».

In più, viene confermato come nei tre anni successivi all'aggiudicazione provvisoria, «le numerose richieste inoltrate dagli organi dell'Amministrazione comunale alla Ati, al fine di conseguire le integrazioni progettuali necessarie», non abbiano avuto seguito. Sul contrasto interno tra il raggruppamento di imprese, poi, anche i giudici di se-

condo grado evidenziano come questo abbia finito «per determinare i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, come motivatamente rilevato dalla stazione appaltante e riscontrato da dati di fatto oggettivi e incontrovertibili, ed ha finito altresì per confliggere con l'interesse pubblico alla pronta e puntuale realizzazione del progetto finanziato già dal 2014».

Nel respingere definitivamente il ricorso in appello, il Consiglio di Stato dunque conclude: «Va ritenuto che l'Amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale di revoca, reputando più conforme all'interesse pubblico finalizzato alla realizzazione dell'opera, la riedizione della gara, piuttosto che l'incerta e accidentata prosecuzione della procedura già avviata, ma ancora non pervenuta nemmeno alla fase di approvazione del progetto preliminare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confermate
le motivazioni
della sentenza
di primo grado